

*NOTA SUL DECRETO LEGGE 22 Giugno 2012 n.83
 (Pubblicato su G.U. n.147 del 26/6/2012 – Suppl. Ord.)
 “MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”*

1. Sguardo d’insieme

Il decreto risente totalmente della mancata approvazione, a livello di Unione Europea, della *golden rule*, che avrebbe consentito di non computare, negli equilibri di contabilità nazionale richiesti dal *fiscal compact*, la spesa pubblica aggiuntiva per investimenti. La manovra quindi è interamente vincolata dal rispetto del pareggio di bilancio nel 2013 e negli anni successivi.

Ciò è evidente nella tabella seguente, che evidenzia il “*saldo zero*” fra minori entrate, maggiori spese e maggiori entrate nell’anno in corso e nel 2013-2014:

articolo	comma	descrizione				
				2012	2013	2014
6	1	Utilizzazione crediti d'imposta da parte di enti locali, a fronte di dividendi di ex municipalizzate, per la realizzazione di opere infrastrutturali	minori entrate	-4,2	-4,2	-4,2
8	1	Reintegro risorse Expo 2015	maggiori spese	-4,1	-4,7	-3,7
8	6	Fondazione Grande Brera	maggiori spese		-2,0	-2,0
8	6	Riduzione autorizzazione di spesa per interventi di manutenzione, restauro e conservazione di beni culturali	riduzioni di spesa		2,0	2,0
9	1	Ripristino Iva per cessioni e locazioni nuove costruzioni	minori entrate	-23,6	-47,2	-47,2
11	1-2	Detrazione per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico	variazione entrate	13,7	-3,1	-154,4
14	1	Autonomia finanziaria dei porti	maggiori spese	-70,0	-70,0	-70,0
14	2	riduzione di spesa art.13.c.12 legge n.67/1988 (riduzione autorizzazione di spesa ferrovie in regime di concessione)	riduzioni di spesa	70,0	70,0	70,0
16	1-3	Misure finanziarie urgenti in materia di trasporti	maggiori spese	-11,0		
16	2-4	Misure finanziarie urgenti in materia di trasporti	maggiori spese	-44,5		
24	13	Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati	minori entrate	-25,0	-50,0	-50,0
24	12	Articolo 1, comma 851, legge n. 296/2006 - Diritti brevettuali	maggiori entrate	25,0	50,0	50,0
32		Strumenti di finanziamento per l'impresa	minori entrate	-8,1	-10,8	-7,9
51		Cedibilità tax credit digitale	minori entrate	-3,3	-3,3	-3,3

68	1	Assicurazioni estere	maggiori entrate	110,0	100,0	100,0
69	1	Incremento dotazione Fispes	maggiori spese	-24,9	-26,7	
		Copertura finanziaria -				
		Riduzione capitoli di spesa	minori spese			
69	2	delle amministrazioni centrali dello Stato				140,7
Totale				0,0	0,0	20,0

Come si nota, le somme effettivamente movimentate e compensate, al netto di riallocazioni da altri capitoli, sono molto modeste¹ e coperte in prevalenza dall'imposizione sulle Assicurazioni estere e dai diritti brevettuali, 135 milioni di euro nel 2012. Rispetto a versioni precedenti del testo, si vede bene che la scure della ragioneria generale ha tagliato pesantemente alcune ambizioni espansive del ministro Passera. Un esempio evidente è la rinuncia al credito d'imposta per l'innovazione, che avrebbe comportato mancate entrate fiscali per 6-700 milioni, sostituito dal mini credito d'imposta per l'assunzione di profili qualificati, per un costo previsto di 25 milioni nel 2012 e 50 nel 2013, interamente compensati dai diritti brevettuali. Non è il solo esempio. Sono anche sparite le norme di stimolo al settore abitativo che prevedevano l'esenzione triennale dal pagamento dell'Imu, dal momento della chiusura definitiva dei cantieri, per tutte le nuove costruzioni destinate alla vendita e l'esenzione dal versamento dell'imposta di registro per tutte le compravendite di importo inferiore ai 200 mila euro. Così come la moratoria delle rate di finanziamenti da imprese agevolate, con un costo iniziale di 100 milioni di euro è stata portata a costo zero, semplicemente limitando le disponibilità del fondo rotativo per gli incentivi.

¹ L'impostazione finanziaria del decreto è nell'**Articolo 69 Disposizioni finanziarie**.

La disposizione prevede innanzi tutto un incremento della dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), per l'importo di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 26,7 milioni di euro per l'anno 2013.

La norma è, quindi, volta a dare copertura agli oneri e agli effetti finanziari negativi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto recati dalle seguenti disposizioni:

- **articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo,**
- per un importo complessivo di
 - 178.858.408 euro per l'anno 2012,
 - 123.980.489 euro per l'anno 2013,
 - 260.661.620 euro per l'anno 2014,
 - 455.887.450 euro per l'anno 2015,
 - 357.900.000 euro per l'anno 2016,
 - 359.500.000 euro per l'anno 2017,
 - 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

Ai predetti oneri si fa fronte:

- a) con le maggiori entrate derivanti **dall'articolo 11**, commi 1 e 2 e **dall'articolo 68**, e con le minori spese derivanti dall'articolo 14, comma 2, per l'importo complessivo di 178.858.408 euro per l'anno 2012, di 123.980.489 euro per l'anno 2013, di 120 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
- b) mediante **riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'[elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225](#)**, per gli importi di 140.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, di 355.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, di 257.900.000 euro per l'anno 2016 e di 259.500.000 euro per l'anno 2017 e di 209.500.000 a decorrere dall'anno 2018

Resta fermo che le amministrazioni possono proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica; inoltre, dalle riduzioni lineari sono esclusi gli stanziamenti destinati al grande evento Expo 2015.

Nulla di keynesiano quindi, neppure per cifre modeste, ma l'agire utilizzando *al meglio le scarse risorse oggi disponibili e giacenti nelle pieghe del bilancio*, in attesa che le operazioni di *spending review*, di dismissione di prime quote di patrimonio pubblico, di riduzione dell'evasione fiscale, liberino risorse aggiuntive da destinare al contrasto della recessione e alla crescita. Impostazione ad esempio, molto chiara nel (Nuovo) *Fondo per la crescita sostenibile* e nel riordino della *disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva* di aree di crisi industriale *complessa*, che tende a concentrare le risorse in poche grandi aree, evitandone la dispersione in canali minori e poco efficaci. Al nuovo Fondo affluiranno gli stanziamenti iscritti al bilancio e non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MiSE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. *Si prevede in questo modo di recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi*. In secondo luogo, sempre al nuovo fondo affluiranno, per una quota del 70%, pari circa 1,2 miliardi, le risorse inutilizzate del FRI, un Fondo di agevolazione creditizia alle imprese che opera nella Cassa Depositi e prestiti. C'è da notare, in ogni caso, che la riforma del sistema d'incentivi alle imprese riguarda solo il MiSE, in termini di razionalizzazione degli strumenti esistenti e non tocca, in termini di coordinamento ed eliminazione dei canali gemelli, gli incentivi erogati dal MIUR (attraverso i fondi FIRB e FAR) e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

L'agire comporta anche l'idea di *attivare anche l'impiego di risorse private*, attraverso la revisione di alcuni strumenti, come i *project bond* per le infrastrutture o la creazione di nuovi, come il "Piano Nazionale per le città".

I *concetti chiave* che attraversano quindi gli articoli del decreto sono:

- Le emergenze da fronteggiare (miglioramento degli strumenti di gestione delle crisi industriali; infrastrutture di trasporto pubblico in crisi)
- Le revoche e ridestinzioni delle agevolazioni già accordate; nei casi di ritardi ed inadempienze, termini di chiusura perentori dei progetti già finanziati (Legge 488 e Industria 2015)
- Il riordino, la razionalizzazione e riprogrammazione degli strumenti esistenti (*Fondo per la crescita sostenibile*, per gli incentivi gestiti dal MSE, ma non quelli gestiti dal MIUR, attraverso i Fondi FAR e FIRB e solo in parte quelli gestiti dalla Cassa Depositi e prestiti, per il credito agevolato alle imprese; nuova *Agenzia per l'Italia Digitale*)
- Il partenariato pubblico e privato
- Le esemplificazioni amministrative.

Dal lato della crescita, o se si vuole del contrasto della recessione, è evidente che dal decreto non risultino evidenti stimoli alla domanda interna. L'azione di attivare crescita a partire dalla *componente estera* (export ed attrazione degli investimenti) è affidata, piuttosto debolmente, alle agenzie esistenti, a semplificazioni procedurali della SIMEST, ed in particolare ad un esito positivo della riorganizzazione in corso di ICE ed ENIT. Si prevede, positivamente, l'istituzione di *consorzi per l'internazionalizzazione*, aperti anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, con contributi del Ministero dello Sviluppo Economico concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi consorzi per l'internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria.

La vera *novità* del decreto, che potrebbe portare sorprese positive evitando avviticchiamenti da rarefazione delle opportunità creditizie e crisi finanziarie da allungamento dei tempi di pagamento all'interno delle catene di fornitura delle imprese, è l'invenzione di *nuovi strumenti di finanza aziendale* per imprese non quotate, di media e piccola dimensione, in grado di rispondere alle pressanti esigenze di liquidità delle imprese, sia in termini di reperimento di fondi sul mercato, sia come forma di compensazione di debiti-

crediti fra imprese. Si prevede la possibilità di emissione di strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a medio lungo termine (obbligazioni e titoli similari, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da *market maker* garantendo la liquidità dei titoli.

In ogni caso la cifra di 70-80 miliardi che ha richiamato il Presidente del Consiglio costituisce al massimo una stima attesa in tempi non determinati di risorse complessive private e pubbliche che potrebbero generarsi, attraverso un “moltiplicatore” attivato dall’insieme dei provvedimenti, di spesa, di riforma, di riprogrammazione di strumenti esistenti, di snellimento delle procedure, compreso il “disincaglio”, con nuove procedure autorizzative, di impianti energetici e opere infrastrutturali, per i quali sono già disponibili capitali privati d’investimento e dei Fondi strutturali europei. Il senso finale del decreto è quello che, come Dipartimento Industria Cisl, avevamo indicato nel Rapporto Industria 2011: l’uso accorto e pianificato delle risorse disponibili a tutti i livelli dell’amministrazione, individuando priorità, ostacoli, metodi di spesa, partnership pubblico private, tavoli di decisione e partecipazione. Riassumendo in una parola, il senso è ancora una volta quello di cercare di “fare sistema”, di fare sinergia, alla maniera di Francia e Germania, impresa che in Italia è sempre risultata molto problematica. Ci si prova ora, dentro una congiuntura difficilissima e senza risorse aggiuntive.

La timida ripresa del 2010-2011 si è trasformata in aperta recessione, anche in Europa, con Italia e Spagna che viaggiano verso una riduzione del 2% del PIL 2012. Sarà molto difficile riprendere un percorso di crescita senza un’azione di sostegno dell’Unione Europea, con i soli mezzi messi in campo dal decreto.

In ogni caso, l’operatività del decreto, in termini di efficacia, come l’effettivo recupero di “risorse incagliate” a vari livelli, richiede un’azione straordinaria, efficace e tempestiva dell’amministrazione pubblica a tutti i livelli, per nulla scontata. E’ questa l’“ideona” vera dell’intero decreto, quella di un quotidiano lavoro tenace ed invisibile dell’apparato amministrativo, in vista di creare opportunità di crescita al paese, almeno nel medio periodo. Va colta e sostenuta nella sua valenza rivoluzionaria, sapendo che solo un solido “*patto sociale*” può tradurla in pratica.

2. I provvedimenti che interessano l’Industria

2.1 Industria delle Costruzioni

Con questi provvedimenti si tende a ridare impulso all’industria delle costruzioni, in grave crisi congiunturale.

Strumenti per facilitare il finanziamento delle infrastrutture. Project bond

Per dare impulso al partenariato pubblico-privato, viene introdotto un trattamento fiscale agevolato per favorire l’emissione e il collocamento dei project bond.

Strumenti per facilitare il finanziamento delle infrastrutture: defiscalizzazione estesa

Viene esteso a tutte le opere infrastrutturali, realizzate in partenariato pubblico-privato, il campo di applicazione della disciplina attuale di defiscalizzazione, a parziale o totale copertura del contributo pubblico a fondo perduto

Bonus fiscale per la riqualificazione edilizia.

Lo sgravio passa dal 36% fino a un tetto massimo di 48 mila euro per contribuente (beneficio massimo 17.280 euro in 10 anni) al 50% fino a un tetto di 96 mila euro (vantaggio massimo nel decennio, 48 mila euro).

Piano nazionale per le città.

Ha l'obiettivo di realizzare, in modo coordinato e razionale, interventi nelle aree urbane, con particolare riferimento a quelle degradate, relativi a nuove infrastrutture, alla riqualificazione urbana, alla costruzione di parcheggi, alloggi e scuole.

2.2 Ricerca

Credito di imposta riservato a tutte le imprese che effettuano nuove assunzioni di profili altamente qualificati. (35% sulle spese effettuate per le nuove assunzioni di personale, con un tetto massimo di 200 mila euro per impresa).

Risorse: minori entrate fiscali stimabili in circa 25 milioni di euro nel 2012 e 50 milioni a partire dal 2013.

2.3 Incentivi

Moratoria di un anno alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a valere sulle misure di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (FIT o Fondo per l'innovazione tecnologica) e dal MIUR, attraverso il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), molto simile al FIT per obiettivi e procedure. La norma, pur positiva per le imprese, non avrà effetti sulla finanza pubblica, in quanto, trattandosi di fondi rotativi, all'ipotizzabile minor rientro di rate, corrisponderà un equivalente minor afflusso di risorse al Fondo e, conseguentemente, una minore concessione e/o erogazione di agevolazioni alle imprese, che possono avvenire solo nei limiti di capienza del Fondo.

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito con risorse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ex art. 1, comma 354 della legge 311/2004 (FRI nazionale), con una dotazione pari a 6 miliardi di euro ed il cui ambito di operatività è stato esteso agli interventi di finanziamento agevolato previsti da leggi regionali con risorse proprie o conferiti alle Regioni dall'articolo 1, commi 855-859 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha implementato le risorse del FRI di ulteriori 2 miliardi di euro (FRI regionali).

Il decreto prevede che i programmi e gli interventi promossi dal *Fondo per la crescita sostenibile* possano essere agevolati anche a valere sulle risorse non utilizzate del FRI nazionale, per il 70% di circa 1,7 miliardi di risorse non utilizzate.

Fondo per la Crescita sostenibile.

Il fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica, che delibera incentivi attraverso bandi aperti ai progetti d'innovazione (FIT), diventa "Fondo per la crescita sostenibile", nel quadro della riforma delle leggi d'incentivazione che fanno capo al MSE. Il nuovo Fondo ha l'obiettivo prioritario di finanziare programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee strategiche: 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 3) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Per ogni obiettivo è istituita una sezione dedicata nell'ambito del Fondo.

Si prevede l'abrogazione di 43 norme di agevolazione alle imprese, gestite dal MiSE.

Si tratta di norme in parte con scarsa o nulla operatività, non più in grado di determinare un effettivo impatto sul sistema economico e in parte ancora attive con un numero elevato di procedimenti pendenti.

Tra le norme abrogate si segnalano in particolare, la legge n. 488/1992 e quelle relative alla

programmazione negoziata, come i Contratti di Programma, i Contratti di Localizzazione e i Contratti d'area. Al nuovo Fondo affluiranno gli stanziamenti iscritti a bilancio e non utilizzati e le somme restituite o non erogate a seguito di revoche ai sensi delle leggi di incentivazione abrogate, così come le risorse di competenza del MiSE già depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti. Si andranno in questo modo a recuperare circa 650 milioni di euro nel 2012, più altri 200 milioni negli anni successivi.

Saranno, inoltre disponibili le risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)" istituito presso Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. stimabili in circa 1,2 miliardi di euro. Le somme potranno essere utilizzate per finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi finanziati dall'UE e dalle Regioni, anche ad altre forme di agevolazione, ad eccezione del credito di imposta. Si aboliscono gli interventi a fondo perduto. La pubblicità del funzionamento del Fondo sarà garantita via internet mediante il sito istituzionale dell'Amministrazione.

Procedure di semplificazione e accelerazione degli aiuti in essere.

Presso il ministero dello Sviluppo Economico sono attive, dal punto di vista amministrativo, circa 27.000 operazioni di agevolazione alle imprese. Vengono introdotti meccanismi di semplificazione di questi procedimenti e di accelerazione degli investimenti agevolati, in particolare:

-riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. La disposizione introduce due elementi fondamentali quali il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e la nozione di crisi industriale complessa, che circoscrivono in modo puntuale il perimetro e le modalità di intervento, i tempi di realizzazione e l'ingaggio di risorse nazionali e regionali. Nello specifico l'azione è volta a *concentrare* l'intervento pubblico su poche grandi aree di crisi industriale di rilevanza nazionale superando l'attuale frammentazione degli interventi e delle risorse, oggi dispersi su una moltitudine di sistemi locali del lavoro che insistono su 3.000 comuni su tutto il territorio nazionale.

-semplificazione ed accelerazione di "Industria 2015". Si interviene per rendere più spedite le procedure amministrative per l'erogazione delle ingenti risorse disponibili per le imprese ma non ancora erogate, disponendo allo stesso tempo termini perentori pena revoca e decadenza dai benefici, per l'avvio degli investimenti e per la presentazione della documentazione in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria. Sono interessate 232 iniziative, relative essenzialmente a filiere o reti di imprese, *che possono comportare l'erogazione di oltre 846 milioni di euro concedibili.*

-accelerazione della definizione dei procedimenti agevolativi. Alla luce della dinamica del ciclo economico, vengono eliminati o mitigati i vincoli previsti all'atto della concessione delle agevolazioni fra i quali, in particolare, quelli occupazionali, per evitare l'adozione di un numero elevatissimo di revoche delle agevolazioni nei confronti delle imprese che hanno comunque realizzato le iniziative ma non riescono a rispettare, nell'attuale congiuntura economica, i livelli occupazionali a suo tempo programmati. La rimozione di tali vincoli accelererà inoltre la conclusione degli investimenti ancora in corso, nell'attuale fase rallentati anche dal timore d'incorrere nella revoca delle agevolazioni. Si ritiene pertanto che un volume significativo di risorse possa essere conseguentemente sbloccato e trasferito alle imprese.

2.4 Imprese

Apertura al mercato dei capitali per le società non quotate.

L'intervento è volto ad ampliare le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola dimensione (a esclusione delle micro imprese), mediante l'emissione di

strumenti di debito a breve termine (cambiali finanziarie) e a *medio lungo termine* (obbligazioni e titoli simili, obbligazioni partecipative subordinate), con il supporto di “sponsor” che assistono gli emittenti e fungono da market maker garantendo la liquidità dei titoli.

Il provvedimento allinea il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli simili emessi da società non quotate a quello più favorevole delle società quotate. In particolare anche le società non quotate potranno avvalersi dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta sugli interessi ed altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli simili (attualmente pari al 20%), qualora tali titoli siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; dedurre gli interessi passivi corrisposti sulle obbligazioni e titoli simili secondo le stesse regole previste per le società quotate (vale a dire nei limiti del 30% dell'Ebitda risultante dall'ultimo bilancio approvato), qualora le obbligazioni e titoli simili siano inizialmente sottoscritti da, e successivamente circolino tra, investitori qualificati, che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

Un'altra novità riguarda l'introduzione delle *obbligazioni partecipative subordinate*, definite come le obbligazioni e aventi una durata non inferiore a sessanta mesi, che prevedano clausole di subordinazione e di partecipazione agli utili d'impresa. Tali obbligazioni saranno assoggettate alla disciplina del codice civile che le assimila a strumenti di patrimonializzazione e potranno prevedere una remunerazione in parte fissa e in parte variabile (nella forma di remunerazione commisurata al risultato economico dell'esercizio dell'impresa secondo la percentuale da individuarsi nel regolamento del prestito). La clausola di subordinazione, contenuta nel regolamento del prestito, definirà inoltre i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società. La parte variabile del corrispettivo è computabile in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza.

Contratto di Rete

Le nuove disposizioni consentono un'ulteriore semplificazione delle modalità di iscrizione al Registro delle Imprese dei contratti di rete, che possono ora essere sottoscritti con firma digitale, a norma dell'articolo 24 del “Codice dell'Amministrazione digitale”.

Viene allargata alle PMI che sottoscrivono un contratto di rete la possibilità di beneficiare dei contributi assegnati ai consorzi per l'internazionalizzazione, indipendentemente dalla loro iscrizione al Consorzio stesso. Infine, si mira a semplificare anche per le imprese agricole l'accesso allo strumento del contratto di rete.

2.5 Strumenti per la gestione più efficace delle crisi

Revisione della legge sul diritto fallimentare

La misura introduce nel nostro Paese la facoltà – già presente negli ordinamenti di altre economie avanzate, come ad esempio il Chapter 11 negli Usa – di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente tutta la documentazione finora richiesta. Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare. L'obiettivo è quello di promuovere l'emersione anticipata della crisi. Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l'erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell'attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell'attività d'impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all'omologa

del concordato stesso. Viene previsto che il professionista che attesta i piani di risanamento debba essere indipendente sia dal debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti. Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formati a seguito di piani di concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate.

Razionalizzazione disciplina delle strutture commissariali.

La norma prevede un termine certo per la ricognizione di tutte le pendenze relative ad opere con affidamento ad un commissario ad acta al fine di definire le stesse in termini conclusivi. Viene inoltre fissato l'importo massimo per il finanziamento della struttura a supporto del commissario (massimo 100mila euro annui) in funzione della natura degli adempimenti e in funzione delle attività svolte. L'articolo dispone la cessazione entro il 31 dicembre 2013 del commissario "ad acta" nominato nel 2003 -"sine die"- per provvedere alla chiusura di tutti gli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria programmati sulla base della legge speciale emanata per il terremoto dell'Irpinia. Le attività non ancora concluse saranno trasferite alle strutture competenti in via ordinaria. I compensi dei commissari straordinari saranno determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanarsi sulla base dei seguenti criteri: a) applicazione del regolamento relativo ai compensi dei curatori fallimentari, con una decurtazione del 20%; b) calcolo della quota di compenso a valere sull'attivo realizzato, al netto dei costi della procedura; c) preventiva determinazione dei parametri di calcolo sulla base di criteri di economicità, efficacia ed efficienza della procedura al fine di ridurre la discrezionalità amministrativa all'atto della liquidazione. Sono poi previste restrizioni in materia di attribuzione da parte dei commissari straordinari di incarichi di collaborazione e consulenza professionale o di delega a terzi di funzioni proprie (in tale ultimo caso, come nel fallimento, il compenso del delegato è a carico del compenso del commissario).

2.6. Export, internazionalizzazione, attrazione d'investimenti esteri

Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - agenzia nazionale per il turismo all'estero.

Vengono introdotte ulteriori misure organizzative per l'avvio e il potenziamento dell'attività dell'ICE. In particolare è fissata a 450 la dotazione organica dell'Agenzia con la conseguente entrata nei ruoli del MISE del rimanente personale dipendente.

Viene prevista nella Cabina di regia la presenza del Ministro con delega al turismo, del Ministro delle politiche agricole, del Presidente della Conferenza delle Regioni e del sistema cooperativo. Viene inoltre avviata la riorganizzazione della rete ENIT all'estero. Il progressivo assorbimento delle 25 sedi all'estero dell'ENIT in quelle del Ministero degli Affari Esteri comporterà un risparmio pressoché integrale della spesa di funzionamento, stimabile in oltre 12,7 milioni di euro. Come già previsto per la nuova Agenzia ICE, è previsto una significativa riorganizzazione dell'impiego del personale Enit a fronte di una mission e di attività che guardano in massima parte al contesto internazionale.

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione.

La norma riordina e semplifica le procedure relative al Fondo per l'internazionalizzazione istituito dalla Legge 394/81 e gestito da SIMEST, istituendo inoltre una riserva pari al 70% delle risorse per le PMI. Sono istituiti inoltre i *consorzi per l'internazionalizzazione*, la cui mission sarà indirizzata alle nuove forme di internazionalizzazione, alla formazione, alla promozione del Made in Italy. Sono, inoltre, estesi i



settori di appartenenza delle aziende consorziate a quelli dei servizi e del commercio e dell'agroalimentare.

La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l'internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l'internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria.

Potere sanzionatorio a tutela del Made in Italy

Si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.

L'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.